



COMUNE DI SANSEPOLCRO
Provincia di Arezzo

**AUTORITÀ COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI VERIFICA DI
ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S. E DI V.A.S.**

**Provvedimento finale di Verifica di assoggettabilità a V.A.S.
Pf / V.Vas 08 del 24/07/2013**

Il giorno 24 luglio 2013, alle ore 10,30 presso la Residenza Municipale di Palazzo Aggiunti, Via Matteotti n.10, (Servizio Urbanistica) si è riunita la Autorità competente per la V.A.S. (A.c.V.), convocata dalla Segretaria della A.c.V., arch. Maria Luisa Sogli, per la conclusione della procedura di Verifica di assoggettabilità a V.A.S. dello strumento urbanistico denominato:

“V22 - Variante al P.R.G. in via Ginna Marcelli”

(non compreso tra gli argomenti all’ordine del giorno ma proposto tra le “Varie ed eventuali” comunque previste nella lettera di convocazione)

Risultano le seguenti presenze ed assenze:

		Ruolo	Presenti	Assenti
1	Arch. Gerardo Guadagni	Presidente	X	
2	Ing. Paolo Quietì	Membro effettivo	X	
3	Geom. Carlo Bernardini	Membro effettivo	X	
4	Dott.essa Maria Antonella Piccini	Membro effettivo		X
5	Dott.essa Brunella Proietti	Membro effettivo		X
6	Geol. Gianni Amantini	Geologo di supporto della A.c.V.		X ma ha fatto pervenire per iscritto il proprio parere.

Handwritten signatures and initials:
Sogli
Piccini
Amantini

Svolge le funzioni di segretaria l’arch. Maria Luisa Sogli.

Constatata la presenza del numero legale per la validità della riunione tenuto conto che sono presenti 3 su 5 dei membri effettivi, alle ore 10,32 circa il Presidente della A.c.V. dichiara aperta la seduta.

**LA AUTORITÀ COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ
A V.A.S. E DI V.A.S.**

PREMESSO CHE:

- lo strumento urbanistico denominato “V22 - Variante al P.R.G. in via Ginna Marcelli” è stato assoggettato a procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S. di cui all’art. 22 della L.R. 10/10 e ss.mm.ii., ai sensi degli articoli 5 e 5bis della stessa legge regionale e, a tal fine, è stato corredato dagli elaborati intitolati Elab. 01: “Relazione descrittiva – Sintesi non tecnica” e Elab. 02 “Rapporto ambientale preliminare”;
- i soggetti competenti in materia ambientale individuati sono: Regione Toscana, Provincia di Arezzo, A.R.P.A.T., Nuove Acque, Estra energie, Enel e Telecom;

- nel rispetto dell'art. 22, comma 3, della L.R. 10/10, gli elaborati dello strumento urbanistico in questione sono stati quindi trasmessi:
 - a) alla Regione Toscana e alla Provincia di Arezzo con nota acquisita al protocollo generale del Comune con il numero 4743 del 29/03/2013;
 - b) ad A.R.P.A.T., Nuove Acque, Estra energie, Enel e Telecom con nota acquisita al protocollo generale del Comune con il numero 4966 del 04/04/2013;
- a seguito di tali trasmissioni con nota del 03/05/2013 (nostro protocollo generale n. 6535) è pervenuto il parere di A.R.P.A.T. che riscontra *“la scarsa rilevanza per gli aspetti di competenza di questa agenzia per l'intervento V22; poiché dalla cartografia trasmessa nell'area risulterebbe presente una cabina ENEL a torre MT/BT, si ricorda che eventuali edificazioni di nuovi fabbricati, anche se di tipo produttivo, dovranno tenere conto delle fasce di rispetto per i campi magnetici di cui al D.M. 29/05/2008”*;
- non risultano pervenuti altri pareri;

CONSIDERATO che il geologo di supporto alla A.c.V. pur non essendo presente ha fatto pervenire in data 22/07/2013 (nostro protocollo n. 11295) il proprio parere scritto che è il seguente: *“per ciò che riguarda la variante “V22 - Variante al P.R.G. in via Ginna Marcelli”, non sono da segnalare criticità dal punto di vista geologico, geomorfologico, sismico ed idraulico; si ritiene pertanto che tale strumento urbanistico possa essere escluso dalla procedura di V.A.S.”*;

ESAMINATI gli elaborati dello strumento urbanistico in questione con particolare riferimento agli elaborati intitolati Elab. 01: “Relazione descrittiva – Sintesi non tecnica” e Elab. 02 “Rapporto ambientale preliminare” alla luce di quanto previsto dall'art. 22, comma 4, e dall'Allegato 1 della L.R. 10/10 e ss.mm.ii. e preso atto della irrilevanza degli impatti derivanti dall'attuazione di tale s.u.;

DISPONE CHE

lo strumento urbanistico denominato “V22 - Variante al P.R.G. in via Ginna Marcelli” venga escluso dalla procedura di V.A.S. di cui agli articoli da 23 a 28 della L.R. 10/10 e ss.mm.ii. in quanto:

- stabilisce un quadro di riferimento esclusivamente per progetti ed altre attività di interesse locale la cui approvazione compete al solo Comune;
- interessa un'area non vulnerabile; non avrà significativi impatti sulle varie componenti ambientali e non avrà nessun effetto per ciò che riguarda la salute umana; non ha nessuna rilevanza per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque); non incide sul patrimonio culturale; non comporta il superamento di valore limite di qualità ambientale;
- interessa un'area vincolata dal punto di vista paesaggistico per la quale però è stato proposto dal Comune di Sansepolcro alla Regione Toscana la inclusione in un' “area gravemente compromessa o degradata” di cui all'art. 143, comma 4, lettera b), del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. preso atto che all'interno di essa non sono più presenti i valori tutelati con l'apposizione del vincolo.

Si prescrive comunque che eventuali edificazioni dovranno tenere conto delle fasce di rispetto per i campi magnetici di cui al D.M. 29/05/2008 data la presenza, in corrispondenza dell'area oggetto di variante, di una cabina ENEL a torre MT/BT.

La seduta termina alle ore 10,40 del 24/07/2013.

La Segretaria
Arch. Maria Luisa Sogli



I membri della A.c.V.
Arch. Gerardo Guadagni



Ing. Paolo Quieti



Geom. Carlo Bernardini

